



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha adottato la seguente

SENTENZA 155/2026

sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. **69569** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 16 settembre 2022, proposto dal Sig.

G. G., nato OMISSIS, e residente OMISSIS, c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliato a Palermo in Via E. Notarbartolo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Loffredo (c.f. LFFFDN84C15G273K, Fax 0917781808, Pec ferdinandoloffredo@pecavvpa.it), presso cui dichiara di volere ricevere ogni eventuale avviso e comunicazione, che lo rappresenta e difende - giusta procura in foglio separato allegato al ricorso introduttivo.

- parte ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA** - costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. in persona del Direttore Generale p.t. della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA Posta certificata: previmil@postacert.difesa.it.

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, (C.F.

80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e

difeso congiuntamente e disgiuntamente, dalla dott.ssa Sara

Salimbene, dirigente dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, dalla sig.ra Paola Codino, dalla dott.ssa Anna Maria Fasone,

funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio

presso la Direzione dei Servizi del Tesoro e dai dottori Claudia Seccia,

Mariangela Scorsone, Piera Valeria Civiletti e Michele Faraci,

funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio

presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con sede in

Palermo, giusto atto di delega, esteso su foglio separato ma

materialmente congiunto alla memoria di costituzione, della Dott.ssa

Valentina Gemignani, Direttore Generale del Ministero dell'economia

e delle finanze; elettivamente domicilio in Palermo - Ragioneria

Territoriale dello Stato Piazza Marina / Salita Intendenza n. 2, - 90133

Palermo. PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta ai sensi

dell'art. 160-bis c.g.c., nei confronti di

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona

del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR

TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax

0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17

F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv.

Francesco Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5,

- **- parti resistenti -**

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, per parte ricorrente,

l'avv. Loffredo, per l'INPS, l'avv. Norrito e per il MEF la dott.ssa

Seccia; assente il Ministero della Difesa, come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente -

già appartenente dell'Esercito Italiano - dopo aver brevemente

richiamato le sedi presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte

nonché i rapporti informativi relativi, ha premesso che:

- a seguito di visite mediche in cui venivano riscontrate le

infermità "*modesti fenomeni di spondilatosi cervicale*" e "*Ulcera del*

bulbo duodenale. Gastrite", il 07.06.1999, presentava domanda

volta ad accertare che le suddette patologie fossero

eziologicamente legate all'espletamento del servizio prestato

presso l'ente di appartenenza e che, in quanto tali,

comportavano il riconoscimento delle tutele, dei vantaggi e

dell'indennizzo previsti per legge;

- in data 23/04/2001 il sig. G. veniva sottoposto a visita medica presso l'Ospedale Militare di Palermo - Commissione Medico Ospedaliera -I Sezione - che accertava, a carico dello stesso ricorrente, l'esistenza delle patologie "*modesti fenomeni di spondilartrosi cervicale, e segni di gastrite e duodenite bulbare*" ascrivendole alla categoria 8"tab. "A" e, al contempo, accertava che ambedue le patologie erano da considerarsi "SI dipendenti da causa di servizio";
- in data 10/10/2001 presentava domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità "*Spondiloartrosi cervicale; e Ulcera del bulbo duodenale e gastrite*";
- in data 05/07/2002 presentava domanda di aggravamento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità "... 1. Lomboartrosi L4/L5 con discopatia L5/S1 ..." ponendo a sostegno della domanda nuovi referti medici;
- in data 28/04/2003 la C.M.O. presso l'Ospedale Militare di Palermo ha ritenuto che i modesti fenomeni di spondilo artrosi lombare e i modesti fenomeni di spondilo artrosi cervicale fossero dipendenti da causa di servizio e, ai fini di equo indennizzo ascrivibili rispettivamente a: "*1) lombalgia: tabella B misura minima; 2) cervicalgia: tabella B misura minima ...*";
- il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con parere del 14/05/2009 affermava che: "*... l'infermità segni di gastrite e duodenite bulbare*

NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI

SERVIZIO, trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro

distonico endogeno, sull'insorgenza e sul decorso della quale, nel caso

di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo

concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non

caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità ...

l'infermità modesti segni di spondilo artrosi cervicale NON PUO'

RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO

trattandosi di quadro iniziale di patologia artrosica che riconosce nella

sua eziopatogenesi l'incidenza di fattori degenerativi endogeno-

costituzionali o anche traumatici. In conseguenza, mancando nella

fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano

avere svolto un efficiente ruolo, l'affezione obiettivata è da ritenersi

perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi,

rapportabile al servizio svolto, neppure sotto il profilo concausale

efficiente e determinante ...";

- a seguito del citato parere il Ministero della Difesa, con decreto

n. 1438/N - posizione 611648/A del 03.07.2013 ha riconosciuto

le infermità "Spondiloartrosi cervicale; e Ulcera del bulbo duodenale

e gastrite" NON DIPENDENTI da causa di servizio;

- in data 14/10/2021, il ricorrente si sottoponeva, dietro sua

domanda, a nuova valutazione da parte della C.M.O. di

Messina, chiamata a pronunciarsi sulla dipendenza della causa

di servizio e della conseguente concessione della pensione

privilegiata ordinaria, relativamente alla patologia

“spondilootrosi lombare”; la C.M.O. concludeva per la dipendenza

della stessa con ascrivibilità della patologia alla tabella B; a tale

accertamento non seguiva il parere del Comitato di Verifica per

le cause di servizio, né nuovo decreto di rigetto del Ministero

della difesa, così maturandosi il silenzio rigetto di cui agli artt.

5 e ss. del D.P.R. 461/2001;

- al fine di rendere completa la pronuncia del Ministero sulla

patologia *“segni di gastrite e duodenite bulbare”*, il 03/04/2022

presentava formale domanda di pensione privilegiata, in cui

veniva chiesto alla Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva di estendere il giudizio amministrativo

espresso nel decreto impugnato e afferente al disconoscimento

della dipendenza da causa di servizio della descritta infermità

anche in relazione all’esistenza o meno dei presupposti

necessari all’ottenimento del diritto a pensione privilegiata

ordinaria da quando l’interessato entrava in quiescenza. A tale

richiesta PREVI.MIL, con provvedimento n. 34409 del

11/04/2022, rimetteva la decisione, per ritenuta competenza

funzionale, a INPS di Palermo, che avrebbe dovuto

pronunciarsi, ex art. 7 l. 533/1973, entro 120 giorni dalla

richiesta.

Il ricorrente, a fondamento delle pretese azionate, ha, altresì,

richiamato diffusamente la relazione medico-legale a firma del dott.

Provenzano del 25/02/2022, sostenendo che il parere espresso dal

Comitato di verifica risulti del tutto non condivisibile e assolutamente

apodittico ritenendo si fondi su argomentazioni di tipo generico e non

terrebbe conto dello stato clinico del paziente, degli accertamenti

eseguiti e delle modalità di svolgimento della sua attività lavorativa.

Le conclusioni cui è pervenuto il Comitato di verifica nel citato parere

del 14/05/2009, secondo il ricorrente, non conterebbero, inoltre, la

giustificazione dello scostamento da altri e precedenti provvedimenti

positivi della stessa P.A. sopra citati, resi sempre con riferimento alla

persona del ricorrente, che confermano, viceversa, le gravose

condizioni in cui operava il ricorrente.

Con l'atto introduttivo, peraltro, è stato sottolineato che il ricorrente,

pur essendo stato sottoposto a diverse visite mediche (per saggiare

l'idoneità psico-fisica necessaria per lo svolgimento della sua attività)

nel corso della sua carriera militare, non ha mai avuto evidenziati i

fattori "neuro distonici a carattere congenito", che secondo il Comitato

di Verifica spiegherebbero l'insorgenza della patologia di che trattasi.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: *"NEL MERITO -*

Accogliere il presente ricorso, e di conseguenza accertare e dichiarare che le

infermità "spondiloartrosi cervicale" e "gastrite cronica" sono state contratte

dal ricorrente in servizio e per causa di servizio, ai fini dell'equo indennizzo e

per l'accesso alla pensione privilegiata. - Dichiarare che le suddette patologie

sono ascrivibili a tabella A e che applicando la tabella dei cumuli si perviene

alla ascrivibilità complessiva alla 8° categoria della tabella A, o alla diversa

categoria indicata dal C.T.U.

- Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA - Disporre C.T.U. al fine di fare emergere: il

collegamento causale tra l'attività lavorativa svolta dal Ricorrente e le patologie da lui sofferte e sopra elencate; il carattere cronico-evolutivo e non suscettibile di miglioramento di tali patologie; l'ascrivibilità delle patologie alle tabelle ministeriali valide per pensione privilegiata ed equo indennizzo.

II. Con decreto del 6 giugno 2024 il giudizio è stato assegnato a questo GUP e, in pari data, è stata fissata l'udienza del 14 novembre 2024.

III. Con memoria depositata il 14 ottobre 2024 si è costituito nel presente giudizio il Ministero della Difesa che, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo seguito, ha evidenziato che con sentenza, pubblicata il 13/06/2018 e mai appellata dall'interessato, il T.A.R. per la Sicilia - Sezione Prima, respingeva il ricorso presentato, non ritenendo opportuno il ricorso alla CTU, motivando esaurientemente le ragioni per le quali le citate patologie non possono riconoscersi dipendenti da causa di servizio.

Da tanto, secondo l'Amministrazione, deriverebbe l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Inoltre, atteso che il ricorrente non è più in servizio, è stato evidenziato un interesse attuale, diretto e concreto dell'I.N.P.S. a resistere nel giudizio in esame.

Il Ministero ha, altresì, opposto il difetto di giurisdizione sulla richiesta di concessione dell'equo indennizzo e richiesto la propria estromissione dal giudizio ritenendo di essere privo di legittimazione passiva.

Nel merito, nel difendere la correttezza del proprio operato,

l'Amministrazione datoriale ha affermato l'infondatezza del ricorso

concludendo: - *in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile*

per lesione del principio del ne bis in idem, essendoci già pronuncia del T.A.R.

per la Sicilia, sul medesimo petitum;

- *in via subordinata, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di*

giurisdizione;

- *che venga disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa*

dell'INPS;

- *che venga disposta l'estromissione della Scrivente dal giudizio de quo per*

difetto di legittimazione passiva;

- *in ulteriore subordine, che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in*

fatto ed in diritto per i motivi riferiti;

- *in ogni caso viene eccepita la prescrizione quinquennale degli eventuali ratei*

di pensione con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella

misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) e, nella denegata ipotesi di non

accoglimento delle superiori richieste, che il Ministero della Difesa, in caso di

soccombenza, venga condannato in solido con l'INPS e/o il MEF al pagamento

delle spese di lite.

IV. Con memoria depositata il 16 ottobre 2024 si è costituito in

giudizio anche il MEF che, anzitutto, ha chiesto l'estromissione dal

presente giudizio per difetto di legittimazione passiva osservando che

l'Organismo consultivo di detto Ministero cura soltanto una fase

endoprocedimentale del complessivo *iter* inerente al riscontro del

nesso causale per il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio.

Il Ministero dell'Economia ha, inoltre, osservato che l'istanza fu presentata dal ricorrente il 01.06.1999, e che anche nel regime previgente l'entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001 il riconoscimento della causa di servizio da parte della C.M.O., pur rilevante ai fini della concessione di una serie di benefici, non vincolava l'Amministrazione quanto alla concessione dell'equo indennizzo, potendo quest'ultima discostarsi dalla valutazione della C.M.O. sulla base del diverso avviso espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.

Nel merito, è stato sottolineato l'assoluto rispetto da parte del Comitato dell'onere motivazionale a suo carico e ciò in quanto l'organo tecnico avrebbe adeguatamente valutato il rapporto acquisito dall'Amministrazione di appartenenza del ricorrente (art. 7 DPR 461/2001) e tenuto conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti.

La congruità della valutazione operata non potrebbe essere, pertanto, scalfita dalle considerazioni svolte dal ricorrente in quanto risulterebbe del tutto assente la dimostrazione di specifiche, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego attinenti al servizio, eccezionali rispetto alle normali incombenze; in sostanza l'esecuzione di ordinarie mansioni d'istituto, come quelle svolte dal sig. G., non potrebbe assurgere a fattore determinante, anche solo in via concausale, dell'insorgenza della patologia invalidante.

Il citato Ministero ha, in sostanza, osservato che la causalità o concausalità delle patologie con la prestazione lavorativa non appare essere stata provata e che l'onere della prova in questione incombe sul

ricorrente, ovvero sul soggetto che fa valere la pretesa ai sensi dell'art.

2697 c.c., non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o

semplici che lo consentano.

Il Ministero dell'Economia ha quindi concluso chiedendo *IN VIA*

PRINCIPALE l'ESTROMISSIONE dal presente giudizio di questa

Amministrazione per difetto di legittimazione passiva, posto che il Comitato,

con l'emissione dei suddetti pareri, ha esaurito quanto di propria competenza

nell'ambito del procedimento attivato dal Sig. G. per il quale si è attenuto a

svolgere la funzione consultiva con il suo apporto endoprocedimentale,

rimanendo estraneo alle determinazioni finali sulle istanze del ricorrente e alla

liquidazione dei relativi benefici.

Nel merito, si chiede il rigetto per i già indicati motivi.

In via meramente subordinata rigettare ogni richiesta istruttoria.

V. Nel corso della pubblica udienza del 14 novembre 2024, l'avv.

Loffredo si è opposto a tutte le eccezioni e difese di controparte,

rilevando, in particolare, la mancata violazione del principio del *ne bis*

in idem in quanto il giudizio amministrativo esauritosi innanzi al Tar,

richiamato dal Ministero della Diesa, aveva avuto ad oggetto un

diverso *petitum*. Infine, non si è opposto alla richiesta di integrazione

del contraddittorio nei confronti dell'Inps. Per il MEF, la dott.ssa Seccia

si è opposta alla richiesta di CTU ed ha insistito come in atti.

Sentite le parti presenti questo GUP ha, pertanto, disposto con

ordinanza a verbale l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.

160 bis c.g.c. nei confronti dell'INPS ed ha fissato la pubblica udienza

del 10 aprile 2025.

VI. Nel corso della pubblica udienza del 10 aprile 2025, rilevata la mancata costituzione dell'INPS e la mancata notifica dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio a detto Ente, è stato disposto il rinnovo della notificazione e fissata l'udienza del 16 ottobre 2025 per la prosecuzione della trattazione.

Il 1° ottobre 2025 si è debitamente costituito INPS che, anzitutto, ha osservato come il ricorrente non chieda espressamente la condanna dell'Ente al riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ma solo l'accertamento dell'ascrivibilità delle patologie a tabella A e che applicando la tabella dei cumuli si pervenga alla ascrivibilità complessiva alla 8° categoria della tabella A.

La domanda formulata dall'odierno ricorrente in ogni caso, secondo INPS, non può considerarsi meritevole di accoglimento per mancanza dei requisiti di legge, segnatamente per la mancanza del requisito della causa di servizio, il cui accertamento viene infatti richiesto dal ricorrente. Al riguardo, è stato precisato, altresì, che il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio non esprime una mera valutazione di natura medico legale oggetto di discussione in fase di riesame o collegiale bensì un *parere tecnico di natura medico legale vincolante con obbligo, da parte dell'Amministrazione destinataria ad adeguarsi ad esso. Ciò in virtù della particolare natura giuridica del Comitato che va considerato come organo amministrativo decidente dotato di competenza esclusiva.*

In via istruttoria, l'Ente previdenziale si è opposto alle richieste avanzate dal ricorrente e in particolare alla richiesta consulenza e, ove invece disposta, l'INPS ha nominato quali Consulenti Tecnici di Parte,

congiuntamente e/o disgiuntamente, i dott. Cristina Catalano (tel. 0659057426 – email: cristina.catalano@inps.it), e Lucilla Mugnaini (tel. 0659057782 – email: lucilla.mugnaini@inps.it) in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, Unità Operativa Complessa – Contenzioso Giudiziario Medico Legale, con sede in Roma al Largo Largo Josemaria Escriva de Balaguer, 11 CAP 00142 richiedendo che tutte le comunicazioni ufficiali venissero inviate alla PEC: contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it. Al contempo, è stato chiesto di autorizzare detti CTP alla partecipazione alle OOPP da remoto ed è stata, inoltre, nominata quale ulteriore consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, richiedendo che tutte le comunicazioni ufficiali venissero inviate alla PEC direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it.

Da ultimo, richiamata la disciplina degli artt. 169 e 191 del d.P.R. 1092/1973, in subordine, è stata formulata eccezione di prescrizione quinquennale e contestata la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS ha quindi concluso chiedendo di *rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa.*

VII. Nel corso dell'udienza del 16 ottobre 2025 l'avv. Loffredo richiamati il contenuto della consulenza di parte e la documentazione

sanitaria prodotta, ha insistito per l'accoglimento della richiesta di CTU medica e del ricorso. La dott.ssa Seccia, per il MEF, si è opposta alla richiesta di nomina del CTU, riportandosi agli atti. L'avv. Velardi, parimenti, si è riportato agli atti depositati; assente il Ministero della Difesa.

All'esito della camera di consiglio, questo Giudice non ritenendo il giudizio maturo, con ordinanza n.126/2025, ravvisata la necessità ai fini del decidere di acquisire un motivato parere medico-legale circa la dipendenza dal servizio e l'eventuale ascrivibilità tabellare delle citate due patologie, ha dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte circa:

a. *L'esatta diagnosi delle citate due infermità (Spondiloartrosi cervicale; e Ulcera del bulbo duodenale e gastrite) da cui il signor G. è affetto e che allega essere state già oggetto di esame da parte della Commissione medico ospedaliera di Palermo in data 23/04/2001;*

b. *l'eventuale dipendenza di dette infermità dal servizio prestato, suffragando le proprie conclusioni con riferimento ad appropriata letteratura medica;*

c. *la relativa categoria pensionistica cui le stesse dovevano essere considerate inquadrabili alla data, indicando, ove fosse necessario la categoria complessiva da individuarsi sulla base delle regole sovrintendenti il cumulo di infermità.*

VIII. La CML, in data 8 aprile 2026, ha depositato il richiesto parere unitamente alla convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, il relativo verbale, la comunicazione del parere alle parti, le osservazioni

pervenute dal Consulente medico di parte dott. Quartuccio e le valutazioni di dette osservazioni, concludendo per la NON dipendenza da causa di servizio delle infermità in argomento.

IX. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, l'avv. Loffredo, nel contestare gli esiti cui è approdata la CML incaricata, ha chiesto la rinnovazione della CTU ed ha insistito nel ricorso.

Per l'INPS, l'avv.to Norrito si è opposta alle richieste di controparte, ritenendo la consulenza medico legale esente da censure ed ha, pertanto, chiesto la decisione della causa.

Per il MEF, la dott.ssa Seccia ha insistito per il rigetto del ricorso.

In assenza del Ministero della Difesa il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*Spondiloartrosi cervicale*" e "*Ulcera del bulbo duodenale e gastrite*" - diagnosticate al sig. G. - già appartenente dell'Esercito Italiano.

1.1. In via del tutto pregiudiziale, deve essere esaminata la legittimazione passiva del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui difetto è stato opposto in ragione, rispettivamente della competenza dell'INPS all'adozione del provvedimento concessorio del trattamento pensionistico e della natura endoprocedimentale del parere reso dal Comitato di verifica

per le cause di servizio.

L'eccezione non merita accoglimento.

Anzitutto, deve osservarsi che l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso, in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. *ex multis*: Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che entrambi i Ministeri resistenti non risultano estranei alla fattispecie dedotta in giudizio avendo gli stessi adottato i "provvedimenti" formalmente avversati dal ricorrente in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da lui sofferte.

In tale prospettiva, la funzione svolta dal Comitato di verifica nell'ambito del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, pur connotata da natura tecnico-consultiva e inserita in una sequenza procedimentale culminante nel provvedimento finale del Ministero della Difesa, non consente di ritenere che dette Amministrazioni possano risultare del tutto estranee agli effetti della decisione allorché, come nel caso di specie, la parte ricorrente abbia specificamente censurato le valutazioni rese dai predetti enti e ne abbia prospettato l'incidenza determinante (cfr. art. 14 d.P.R. 461/2001) sul diniego del beneficio pensionistico richiesto.

In tal senso depongono, peraltro, le stesse difese di entrambe le Amministrazioni resistenti che, attraverso argomentazioni differenti (la natura endoprocedimentale del parere e la vincolatività dello stesso), intenderebbero approdare all'affermazione del rispettivo difetto di legittimazione passiva imponendo così, di fatto, un giudizio incidentale su atti amministrativi, in assenza delle Amministrazioni che li hanno adottati.

1.2. Sempre in via pregiudiziale, deve essere presa in esame l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile opposta dal Ministero della Difesa.

Al riguardo, occorre, in primo luogo rammentare che *ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive).*

Va, pertanto, affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad ottenere l'accertamento del diritto a pensione privilegiata attraverso

l'accertamento incidentale della dipendenza delle infermità sofferte da causa di servizio. Costituisce, infatti, orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019) che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 13 R.D. 1214/1934) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo il giudice della giurisdizione, *"è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato"* (Corte di cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).

1.3. Quanto appena osservato in ordine al *petitum* sostanziale ed alla *causa petendi* assume valore dirimente anche con riguardo all'inammissibilità del ricorso – opposta dal Ministero della Difesa – in

forza all'asserita violazione del principio di *ne bis in idem* con riguardo alla decisione del TAR Sicilia n. 1354/2018.

Sul punto, deve rilevarsi che - come emerge da detta ultima pronuncia - l'atto introduttivo di quel giudizio era teso ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti con i quali non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle citate infermità e, conseguentemente, non è stato concesso l'equo indennizzo.

Nel caso in esame, invece, non si rinviene una richiesta di pagamento dell'equo indennizzo quanto, piuttosto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di dette infermità *"ai fini dell'equo indennizzo e per l'accesso alla pensione privilegiata"* rispetto al quale l'art. 12 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 stabilisce che *Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.*

Alla luce di quanto precede, stante la presenza della citata pronuncia del Giudice Amministrativo, ormai passata in giudicato, in disparte da ogni ulteriore considerazione sul punto, deve affermarsi l'ammissibilità del ricorso in quanto volto ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle citate infermità quale presupposto per il riconoscimento del trattamento di privilegio.

2. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l'esame del merito del giudizio.

Sul punto deve, anzitutto, rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo

impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento

assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a

pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a

sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte

violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una

rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno

che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al

quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure

incidenter tantum, gli atti amministrativi - seppure illegittimi -

compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico

dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c.

Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n.

46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania

n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13

ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App.

n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167;

in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n.

12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla

legittimità dell'atto avversato mirando, invece, ad accertare l'effettiva

sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio

invocato e, pertanto, l'eventuale accertamento della fondatezza delle

contestazioni inerenti ai vizi di legittimità del provvedimento

avversato - quali la carente motivazione - non implicano l'automatico riconoscimento di un diritto o di una condizione che deve essere, comunque, sorretta da idoneo corredo probatorio per poter trovare accoglimento innanzi a questa giurisdizione.

2.1. Tanto premesso, nel merito, può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La questione risolutiva della presente controversia consiste nell'accertamento dell'eventuale dipendenza dal servizio delle patologie indicate in precedenza e sofferte dal ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l'infermità derivi da fatti di servizio.

Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all'art. 64 (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e "determinante" delle infermità o lesioni riportate.

2.2. Ebbene, l'impostazione attorea tende a ricondurre le citate

infermità - artrosiche e gastriche - alla particolare gravosità degli incarichi svolti, caratterizzati, secondo la prospettazione di parte, da *stress* psicofisico, attività in condizioni climatiche sfavorevoli, irregolarità dei pasti, continui spostamenti e sollecitazioni fisiche tali da assumere rilievo causale o, quanto meno, concausale efficiente e determinante.

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto da questo Giudice con ordinanza n. 126/2025, è stata scrutinata, per maggiore approfondimento, dalla Commissione medico legale istituita presso questa Sezione, la quale, all'esito della visita diretta del ricorrente e dell'esame della documentazione sanitaria e amministrativa in atti, ha escluso la ricorrenza del prescritto nesso eziologico tra il servizio prestato e le patologie denunciate.

Parte ricorrente, a fronte del parere depositato, ha prodotto le osservazioni critiche del proprio consulente tecnico, oggetto di vaglio da parte della medesima Commissione la quale, tuttavia, ha ritenuto che dalle stesse non emergano elementi nuovi o decisivi idonei a modificare le conclusioni già espresse.

2.2.1. Più in dettaglio, con riguardo alla spondiloartrosi cervicale, la Commissione incaricata ha rimarcato come detta patologia sia connotata da una natura di tipo degenerativo cronico e come la stessa risulti ampiamente diffusa nella popolazione generale - specie con riguardo ai segmenti cervicale e lombare del rachide - data una eziopatogenesi riconducibile, in via prevalente, a fattori involutivi ed endogeni.

Pur avendo dato atto che i rapporti informativi riferiscono, per alcuni periodi di servizio, attività svolte in condizioni climatiche sfavorevoli, con *stress* fisico e spostamenti su automezzi, il Collegio ha posto in rilievo come la documentazione non dimostri la presenza di traumi vertebrali specifici, né una esposizione continuativa a microtraumatismi o a mansioni usuranti, per intensità e durata, tali da consentire di ravvisare, con criteri scientifici e medico-legali, un ruolo causale o concausale efficiente e determinante del servizio nella genesi della patologia.

2.2.2. Quanto alla patologia gastro-duodenale, la Commissione ha richiamato la natura multifattoriale della gastrite, della duodenite e dell'ulcera peptica, osservando che i principali fattori di rischio sono rappresentati, secondo la letteratura medica richiamata nel parere, dal tabagismo, dall'assunzione di farmaci "ulcerogeni", dall'infezione da *Helicobacter pylori*, da fattori genetici e, più in generale, da condizioni individuali non specificamente correlate al servizio.

In tale prospettiva, è stato sottolineato che l'alimentazione irregolare, di per sé sola, non costituisce fattore eziologico idoneo a spiegare l'insorgenza di ulcere peptiche diversamente dal tabagismo e, nel caso di specie, risulta che il ricorrente è stato per lungo tempo forte fumatore. Non risultano, invece, documentate condizioni di impiego di eccezionale gravosità tale da poter essere poste, neppure in termini concausali determinanti, alla base del quadro morbosso denunciato.

2.2.3. Nelle conclusioni rese sulle osservazioni del consulente di parte, la CML ha, altresì, precisato che, quanto alla patologia artrosica, i

quattro anni di attività operativa documentati non sono sufficienti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a sostenere una concausalità efficiente e determinante, non essendo emersi episodi traumatici, né esposizioni biomeccaniche superiori ai limiti di rischio comunemente correlati ai processi degenerativi del rachide.

Analogamente, in relazione alla citata patologia gastrica, la Commissione ha ribadito che gli incarichi svolti non presentavano un impatto stressogeno tale da assumere rilievo eziologico decisivo, reputando invece prevalenti fattori personali quali il tabagismo e la predisposizione individuale.

Su tali basi, la Commissione ha concluso che entrambe le patologie la CML ha concluso: *“Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Sezione del CML ritiene che le infermità “Modesti segni di spondiloartrosi cervicale”, “Segni di gastrite e duodenite bulbare” NON possano essere considerate dipendenti da causa di servizio, né da concausa efficiente e determinante”.*

3. Il suddetto giudizio medico-legale, peraltro espresso in maniera articolata e sulla base anche delle osservazioni del consulente di parte, è da ritenersi correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi risulta attendibile ed esaustivo riguardo alla condizione del ricorrente essendo avvalorato, altresì, dalla visita diretta effettuata sul sig. G. in presenza del CTP dello stesso ricorrente.

Per quanto il servizio del sig. G. sia stato nel complesso certamente impegnativo e svolto in condizioni di *stress*, reputa il Giudicante che

dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, prova dello svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale *de quo* al seguito dei quali possano essere insorte le citate patologie.

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui *«La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate»*.

Al riguardo, si ritiene utile, infine, richiamare quanto condivisibilmente evidenziato dal Giudice Amministrativo nella citata sentenza TARs Sez. I sent. 1354/0018 con la quale è stato rimarcato che *“La giurisprudenza ha in proposito evidenziato come non possano legittimamente allegarsi, quali fattori d'impiego eccezionale asseritamente incidenti in chiave eziologica sulle patologie riscontrate, “le stesse peculiari mansioni che rientrano tra le ordinarie funzioni ed i compiti istituzionali”*

(T.A.R. Molise, sentenza 5 marzo 2018, n. 115).

Sotto questo profilo il giudizio sulla dipendenza della causa di servizio deve essere pur sempre ancorato alla esistenza di "specifici fatti di servizio" che ovviamente non possono coincidere con il normale svolgimento dello stesso, per quanto gravoso e stressante esso sia (Consiglio di Stato, parere n.3448/2008 del 27/10/2009).

In sintesi, non risulta documentata e dimostrata la dipendenza da fatti di servizio delle patologie sofferte, né tanto meno la documentazione e la CTP depositata dal ricorrente unitamente al ricorso sono tali da indurre questo giudice ad addivenire a conclusioni differenti rispetto a quelle cui sono pervenute la locale Commissione Medico Legale e la CVCS.

Tanto premesso, deve concludersi che il presente ricorso non può essere accolto.

Resta assorbita ogni altra questione.

4. Tenuto conto della complessità della questione trattata di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l'espletamento di un incombenza istruttorio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 giugno 2026

Pubblicata il 17 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **G. G.** c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 17 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)